Contratto di sponsorizzazione

Tra

L'associazione sportiva dilettantistica Val di Fassa Climbing A.s.d., con sede a Canazei (TN) in Streda De Chieva n.2, C.F. e P. IVA 01600160228, rappresentata dal presidente e legale rappresentante signor Bonello Stefano, nato a Bolzano il 07/01/1967, residente a Canazei (TN), in Streda de Chieva n. 2, c.f. BNLSFN67A07A952C, all'uopo delegato, di seguito per brevità detto "ente"

e

la società	con sede in	, C.F. e P.IVA	, nella persona del suo
			C.F. alll'uopo delegato, ir
seguito per brevità detto "sponso	or"		

premesso

- Che l'Ente è affiliato al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e alla Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FASI) e partecipa alle manifestazioni sportive dalla stessa indette;
- Che all'Ente è stata affidata dal Comune di Campitello di Fassa (TN) la gestione delle palestra di arrampicata sportiva sita in Località Ischia a Campitello di Fassa (TN), per la durata di quindici anni;
- Che lo "sponsor" opera nel settore, e che la collaborazione promozionale rientra in una logica di marketing territoriale;
- Che lo sponsor dichiara di essere al corrente che sono presenti, nell'ambito dell'attività dell'Ente, altri marchi pubblicitari non appartenenti allo stesso settore merceologico;
- Che le parti in epigrafe intendono disciplinare i reciproci rapporti nell'ambito dei rapporti di collaborazione promozionale disciplinati dalle norme e secondo lo spirito delle disposizioni emanate in materia dalla Federazione Arrampicata Sportiva Italiana, con le modalità e le condizioni previste nel presente contratto.

Tutto ciò premesso

si conviene e stipula quanto segue:

1. Scopi

Con il presente contratto, di cui la premessa costituisce parte integrante, si intende creare un sodalizio di immagine per la promozione sportiva.

2. oggetto e durata del contratto

- 1. L'Ente concede alla società la qualifica di "sponsor".
- 2. Il presente contratto ha per oggetto la concessione di uno spazio per l'installazione del logo della società, a fronte dell'accordo di sponsorizzazione. La collocazione e la dimensione dello spazio saranno concordate dalle parti, nel primario rispetto di funzionalità e sicurezza della struttura di arrampicata. Pertanto la sponsorizzazione è circoscritta al presente accordo.
- 3. Il contratto decorrerà dal e durerà per il periodo di gestione della palestra di arrampicata da parte dell'Ente.
- 4. E' espressamente esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

5. La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'evento suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza, corresponsabilità fra Ente e Sponsor, in modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

3. Obblighi

- 1. Il logo dello sponsor sarà apposto su pannelli a cura e a spese dello sponsor stesso, così come a suo carico saranno eventuali imposte di pubblicità.
- Le parti stipulanti il presente contratto s'impegnano reciprocamente a vietare ai propri esponenti rappresentanti e
 tesserati di formulare giudizi o di rilasciare dichiarazioni che possano recare nocumento al prestigio delle parti
 stesse
- 3. L'Ente potrà scegliere altri co-Sponsor purché tale associazione non vada a nuocere gli interessi e l'immagine dello Sponsor. Nel rispetto di questo principio l'Ente si ritiene libero di intraprendere altri accordi di sponsorizzazione con aziende interessate alla promozione delle competizioni, manifestazioni ed eventi sociali legati alla partecipazione sportiva. In tale contesto lo Sponsor si impegna a non avanzare ulteriori pretese di visibilità, se non quelle derivante dal presente contratto.

4. Corrispettivo

- 1. A titolo di corrispettivo per i diritti concessi dall'Ente e in coerenze con lo scopo di sponsorizzazione stabilito del presente contratto, l'azienda sponsor corrisponderà all'Ente la somma di € 1000,00 (mille) all'anno, oltre a IVA stabilita nella misura ordinaria (22%)
 - Detta somma sarà versata in un'unica soluzione all'atto della presentazione di regolare fattura da parte dell'Ente
- 2. I pagamenti dovranno avvenire a mezzo bonifico bancario presso la Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino sul seguente conto IT94O0814034490000008004065 intestato all'Ente.

5. Recesso

1. È attribuita all'Ente la facoltà di recesso dal presente contratto in caso di messa in liquidazione, fallimento, sottoposizione a procedura concorsuale dell'azienda sponsor. L'esercizio del diritto di recesso non comporta rinuncia ai diritti già sorti in base al presente contratto.

6. Modifiche contrattuali

- 1. Ogni modificazione al contenuto del presente contratto sarà valida ed efficace solo se accettata per iscritto da entrambe le parti.
- 2. La disapplicazione, anche ripetuta, di una o più delle clausole contenute nel presente contratto non dovrà intendersi quale abrogazione tacita.
- 3. Il presente contratto è da intendersi concluso *intuitu fiduciae* (rapporto fiduciario). È fatto divieto all'azienda sponsor di cedere lo stesso ed i diritti che da esso scaturiscono, a terzi.

7. Risoluzione del contratto

- 1. Costituiscono eventi risolutivi del presente rapporto:
 - a- l'inosservanza delle norme di statuto e regolamento della Federazione/Ente di appartenenza, afferenti la disciplina degli accordi promo pubblicitari;
 - b comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell'esecuzione del contratto;
 - c- atti e/o fatti lesivi dell'immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna parte;
- 2. Pertanto, il mancato o l'inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni qui specificatamente indicate, comporta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., la risoluzione *ipso iure* del presente contratto.

8. Termine del contratto

Alla cessazione del presente contratto, da qualunque causa determinata, lo sponsor dovrà, nel termine dei 30 giorni successivi, eliminare ogni richiamo alle qualifiche allo stesso attribuite; astenersi dall'utilizzare la qualifica di ex sponsor e simili; rinunciare definitivamente ad ogni richiamo di immagine relativamente alla qualifica in precedenza goduta.

9. Clausola compromissoria

- 1. Ad eccezione delle obbligazioni di cui all'art. 4, ogni controversia inerente all'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto e comunque ad esso conseguente o connessa, sarà decisa con arbitrato rituale, affidato ad un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno designato dall'Ente, uno designato dallo sponsor, ed il terzo con funzioni di presidente, designato di comune accordo dai primi due o, in mancanza, dal Presidente provinciale / regionale / nazionale della Federazione / Ente / Disciplina Associata cui l'Ente è affiliato.
- 2. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra parte con lettera raccomandata indicando il proprio arbitro; la controparte dovrà nominare il proprio arbitro entro 20 giorni dal ricevimento della predetta raccomandata. In caso di mancata tempestiva nomina del secondo arbitro, la parte istante potrà chiederne la nomina al Presidente provinciale/regionale/nazionale della Federazione/Ente /DA cui l'Ente è affiliato.
- 3. Il collegio arbitrale svolgerà le proprie attività ed adotterà il lodo con la massima libertà di forme entro 90 giorni, salvo la possibilità di una proroga di altri 30 giorni.

10. Elezione di domicilio

- 1. Le parti dichiarano di eleggere domicilio, ai fini del presente contratto, presso le sedi così come indicate in epigrafe.
- 2. Qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente contratto dovrà essere effettuata nel domicilio eletto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o equipollente per la prova dell'avvenuta ricezione.

11. Registrazione

1. Il contratto non è soggetto ad obblighi di registrazione, eventuali spese connesse a futuri obblighi di registrazione saranno a carico della parte che ne darà motivo.

12. Consenso al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 196/2003 e successive modificazioni, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", le parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto l'informativa prevista dall'articolo 13 del decreto stesso, in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalle parti nel corso del relativo rapporto contrattuale. Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

, lì	
L'Ente (firma legale rappresentante)	Lo sponsor(firma legale rappresentante)
trattazione e di approvazione espressa le clausole con	el Codice Civile si dichiara che sono stati oggetto di specifica traddistinte agli articoli 3 (obblighi); 5 (facoltà di recesso); 6 o); 8 (termine del contratto); 9 (clausola compromissoria); 12
, lì	
L'Ente(firma legale rappresentante)	Lo sponsor(firma legale rappresentante)